

STATUTO

ASSOCIAZIONE LORENZO PERRONE

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata.

1.1 - È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Lorenzo Perrone ONLUS", che opera per l'Assistenza ai Malati Oncologici e ai loro Familiari, per la Prevenzione delle Malattie Oncologiche e Oncoematologiche, per la Tutela e per la Promozione della Salute, che in seguito sarà denominata "Associazione". Vige l'obbligo di qualificarsi ONLUS in ogni comunicazione rivolta a terzi.

1.2 - L'Associazione adotta come riferimento il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore).

1.3 - I riferimenti normativi al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117, verranno applicati da quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e quindi da quando l'Associazione risulterà iscritta al suddetto Registro.

1.4 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.5 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Sede legale e sedi secondarie

2.1 - L'Associazione ha sede in Cologno Monzese (MI), in Via Papa Giovanni XXIII numero 23, e può costituire sedi secondarie.

2.2 - Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3

Finalità e attività

3.1 - L'Associazione persegue, senza fini di lucro, esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

3.2 - L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità istituzionali:

- realizzare, autonomamente e in collaborazione con altri enti, iniziative di ascolto, supporto, assistenza sanitaria e socio-sanitaria per i malati oncologici e per i loro familiari;
- finanziare attività di ricerca scientifica aventi lo scopo di individuare le possibili cause delle malattie oncologiche e oncoematologiche, attuate alle condizioni stabilite dall'Articolo 10, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.

3.3 - Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente Statuto, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività istituzionali, secondo quanto stabilito dall'Articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, e dall'Articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117:

- interventi e servizi sociali finalizzati a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disagio individuale o familiare derivante da una malattia oncologica o oncoematologica (creazione e gestione di sportelli di ascolto e supporto psicologico, erogazione servizi di consulenza previdenziale e fiscale, creazione di gruppi di auto mutuo aiuto, ecc.);
- prestazioni sanitarie o socio-sanitarie erogate alle persone e alle famiglie che presentano bisogni sanitari e/o di protezione sociale a causa di una malattia oncologica o oncoematologica (servizi di trasporto sanitario, servizi di supporto domiciliare, servizi di supporto ai caregiver, ecc.);
- finanziare ricerche scientifiche attuate alle condizioni stabilite dall'Articolo 10, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.

3.4 - Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente Statuto, l'Associazione si propone inoltre di svolgere le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, secondo quanto stabilito dall'Articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, e dall'Articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117:

- organizzare e gestire attività culturali, educative, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, finalizzate alla prevenzione delle malattie oncologiche e oncoematologiche, alla tutela e alla promozione della salute;
- organizzare iniziative ed eventi di raccolta fondi e di promozione delle attività

dell'Associazione.

3.5 - Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale delle prestazioni personali, volontarie o retribuite, dei propri aderenti, e di contributi forniti da volontari o professionisti esterni alla compagine associativa, alle condizioni stabilite dall'Articolo 10, comma 6, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460. Vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente Statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

Aderenti all'Associazione

4.1 - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

4.2 - Gli aderenti (o associati) sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.

4.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda di adesione ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

4.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosce tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4.2.4 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.3 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di ammissione nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e, in caso di accettazione della domanda, deliberare l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

4.4 - Ciascun aderente di maggiore età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e la modifica dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4.5 - Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

4.6 - La qualifica di aderente si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopravvenuta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione;
- morosità.

4.7 - La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 5

Diritti e doveri degli aderenti

5.1 - Gli aderenti fondatori e ordinari possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti fondatori e ordinari non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

5.2 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3 - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee (gli aderenti fondatori e ordinari se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 - Gli aderenti sono tenuti a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme alle finalità dell'Associazione.

5.5 - Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea (escluso gli aderenti onorari);
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

Articolo 6

Organi sociali dell'Associazione

6.1 - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

6.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- il Comitato Scientifico.
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

6.3 - Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 7

Assemblea degli Aderenti

7.1 - L'Assemblea degli Aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

7.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate negli articoli 16 e 17.

7.8 - L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.9 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

7.11 - In seconda e nelle successive convocazioni l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.12 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

7.13 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.14 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

8.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque (5) a nove (9) Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra gli aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.

8.2 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

8.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti.

8.4.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della

data prevista per la riunione.

8.4.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4.3 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8.4.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

8.4.5 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.4.6 - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.5 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- nominare i membri del Comitato Scientifico (qualora costituito) che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

8.6 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

8.7 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

9.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.4 - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10

Comitato Scientifico

10.1 - Il Comitato Scientifico può essere costituito dal Consiglio Direttivo, che ne nomina i componenti. Possono essere chiamati a far parte del Comitato Scientifico anche membri non aderenti all'Associazione. Il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno, un Coordinatore del Comitato Scientifico.

10.2 - La qualifica di membro del Comitato scientifico si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopravvenuta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.

10.3 - Il Comitato Scientifico (qualora costituito):

- può eleggere tra i suoi componenti un Presidente;
- stabilisce, d'intesa con il Consiglio Direttivo, gli indirizzi di azione dell'Associazione in ambito scientifico;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- rappresenta, per mezzo dei suoi membri, l'Associazione presso la Comunità Scientifica nazionale e internazionale.

Articolo 11

Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 - L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea

convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 12

Collegio dei Garanti

12.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.2 - Il Collegio dei Garanti:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 13

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 14

Patrimonio ed Entrate

14.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

14.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

14.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Esercizio sociale e Bilancio

15.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

15.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

15.3 - Il bilancio coincide con l'anno solare.

15.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 16

Modifiche allo Statuto

16.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17

Scioglimento dell'Associazione

17.1 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

17.2 - Il patrimonio residuo, dopo lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, viene devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17.3 - Da quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e quindi da quando l'Associazione risulterà iscritta al suddetto Registro, il patrimonio residuo, dopo lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, viene devoluto ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto disposto dall'Articolo. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17.4 - In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve agli aderenti.

Articolo 18

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117, e alle loro eventuali variazioni.

Cologno Monzese, 11 dicembre 2018